

Le parti contraenti

Repubblica e Cantone Ticino
rappresentata
dal Consiglio di Stato

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(in seguito SUPSI)
rappresentata dal Consiglio della SUPSI

sottoscrivono il seguente

Mandato di prestazione
(in seguito Mandato)

relativo a
compiti, funzioni e finanziamento del
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI
(in seguito DFA)

TITOLO PRIMO
Disposizioni generali

<p>Art. 1 Basi di riferimento legale</p>	<p>Il presente Mandato si basa su:</p> <ul style="list-style-type: none">a) La Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca, del 3 ottobre 1995;b) l'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP), del 4 giugno 1998 / 12 giugno 2003;c) la Legge della scuola, del 1° febbraio 1990;d) la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 3 luglio 1996;e) il Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996;f) la Legge sulla scuola media, del 21 ottobre 1974;g) il Regolamento sulla scuola media, del 18 settembre 1996;h) la Legge sulle scuole medie superiori, del 26 maggio 1982;i) la Legge concernente l'aggiornamento dei docenti, del 19 giugno 1990;j) la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, del 4 febbraio 1998;k) il Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, del 16 dicembre 1999;l) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998;m) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia specializzata (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008;n) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole
---	---

	<p>universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999;</p> <p>o) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999; inclusi gli emendamenti del 28 giugno 2012.</p> <p>p) il Regolamento CDPE concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei titoli di perfezionamento nel campo della formazione degli insegnanti (regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005;</p> <p>q) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento del 17 giugno 2004;</p> <p>r) il Regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006.</p>
Art. 2 Campo d'applicazione	Il presente Mandato tra Cantone Ticino e SUPSI regola le funzioni, le prestazioni e le clausole di finanziamento del DFA. Di conseguenza il DFA non soggiace al Contratto di prestazione tra Repubblica e Cantone Ticino e SUPSI come spiegato nel Messaggio sulla politica universitaria 2013-2016.
Art. 3 Oggetto del Mandato	<p>¹ Sulla base del Mandato, il DFA, assume i compiti svolti fino al 2009 dall'Alta scuola pedagogica.</p> <p>² Il DFA in particolare:</p> <p>a) attua la formazione (Bachelor) dei docenti titolari di scuola dell'infanzia e di scuola elementare;</p> <p>b) cura la formazione (Master) dei docenti di scuola media (SM), scuola media superiore (SMS) e di altre categorie di docenti, riservato quanto compete all'Istituto universitario federale per la formazione professionale (in seguito IUFPF);</p> <p>c) promuove la formazione continua e l'aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado, tenendo anche conto delle richieste specifiche della Divisione della scuola e riservato quanto compete all'IUFPF;</p> <p>d) svolge attività di ricerca applicata e sviluppo in ambito didattico, pedagogico ed educativo.</p> <p>³ Il DFA contribuisce inoltre allo sviluppo scientifico, etico, culturale della società e opera secondo le finalità definite dalla Legge della scuola e dalle leggi speciali.</p> <p>⁴ Il DFA può assumere altri compiti d'interesse cantonale o intercantonale nel settore della formazione professionale dei docenti e degli operatori scolastici.</p> <p>⁵ Il DFA può fornire prestazioni a terzi.</p>
Art. 4 Sede	Il DFA ha la sede a Locarno.
Art. 5 Collaborazioni	<p>¹ Per le attività di formazione, aggiornamento, ricerca e documentazione il DFA collabora con enti e istituti che operano nel Cantone e fuori Cantone.</p> <p>² In particolare collabora con:</p> <p>a) le Alte scuole pedagogiche degli altri Cantoni;</p> <p>b) l'Università della Svizzera italiana (in seguito USI);</p> <p>c) l'IUFPF;</p> <p>d) gli altri istituti universitari svizzeri ed esteri;</p> <p>e) gli uffici cantonali preposti all'insegnamento, nonché al monitoraggio e allo sviluppo scolastico;</p> <p>f) l'ufficio cantonale di statistica.</p> <p>³ Per la definizione delle modalità di collaborazione fra la Divisione della scuola e il DFA in ambito di formazione e ricerca sono valide le disposizioni contenute nella specifica Convenzione del 17 febbraio 2012, con eventuali modifiche successive.</p>

TITOLO SECONDO
Le prestazioni

<p>Art. 6 Descrizione delle prestazioni</p> <p>a) Bachelor e Master</p> <p>b) formazione continua ed aggiornamento</p> <p>c) ricerca</p> <p>d) formazione complementare e altro</p>	<p>Nell'ambito del Mandato, il DFA:</p> <p>a) attua la formazione professionale iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola media superiore e di altre categorie di docenti, riservato quanto compete all'IUFFP tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. cicli di studio per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, che portano al conseguimento di un titolo di Bachelor, organizzati secondo regolamenti e direttive adottati a livello intercantonale, e che consentano di soddisfare le condizioni per il riconoscimento intercantonale e internazionale; ii. cicli di studio per la scuola media e la scuola media superiore che portano al conseguimento di un titolo di Master, organizzati secondo regolamenti e direttive adottati a livello intercantonale, e che consentano di soddisfare le condizioni per il riconoscimento intercantonale e internazionale; <p>b) offre formazione continua e aggiornamento nella forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. seminari, workshop o altre forme di corsi brevi; ii. studi di perfezionamento strutturato (CAS, DAS, MAS); <p>per ogni formazione il DFA è tenuto a elaborare uno specifico regolamento e per ciascun ciclo di studio il relativo piano di studio;</p> <p>c) sviluppa l'attività di ricerca di livello universitario nell'ambito delle scienze dell'educazione e delle didattiche disciplinari sia in proprio che in collaborazione con enti e istituti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. integrando per quanto possibile nell'insegnamento e nei processi formativi i risultati ed i metodi della ricerca; ii. coordinando la propria attività con i servizi cantonali preposti all'insegnamento e alla documentazione, che assicurano l'accesso ai dati necessari; iii. gestendo un proprio centro di documentazione pedagogico-didattico destinato agli studenti e ai docenti interessati; <p>d) organizza, su richiesta della Divisione della scuola (DS), corsi di formazione complementare che permettono a docenti titolari del Bachelor per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia ed elementari di insegnare specifiche materie nella scuola media.</p>
<p>Art. 7 Accessibilità alle prestazioni</p>	<p>¹ Le prestazioni del DFA sono accessibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la formazione professionale iniziale dei docenti nei cicli di studio di primo livello (Bachelor) e di secondo livello (Master), a tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione fissati dai regolamenti di studio; b) per la formazione continua e l'aggiornamento, a tutti coloro che ne fanno richiesta e soddisfano i criteri di ammissione; c) per la ricerca applicata e lo sviluppo, mandati e prestazioni di servizio, a tutte le persone fisiche e giuridiche o agli enti che dichiarano il rispetto delle normative retributive, sociali e fiscali svizzere. <p>² Il DFA può limitare il numero di candidati ammessi a determinati cicli di studio o di formazione. Nella selezione dei candidati per tali corsi a numero programmato il DFA ha la facoltà di applicare modalità differenziate per i candidati che non rientrano nella categoria che può beneficiare dei contributi ASUP.</p>
<p>Art. 8 Obiettivi d'impatto particolari</p>	<p>Dalle prestazioni del DFA regolate dal Mandato ci si attende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per il Bachelor, almeno la formazione del personale docente sufficiente ad assicurare il ricambio prevedibile nelle scuole comunali; b) per il Master di formazione per le SM e SMS almeno la formazione del personale docente necessario e sufficiente per il fabbisogno prevedibile (che deve venire concordato con gli uffici competenti della DS):

	<ol style="list-style-type: none"> 1. nelle materie principali d'insegnamento nella SM e SMS, attraverso corsi organizzati in proprio; 2. nelle materie di insegnamento con dotazioni inferiori alla massa critica, attraverso il coordinamento e la collaborazione con le altre istituzioni formative omologhe svizzere; <p>c) per la formazione continua e l'aggiornamento, l'adattamento costante delle competenze del corpo dei docenti e degli altri operatori pedagogici alle nuove esigenze dettate nella scuola dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e disciplinari e della società;</p> <p>d) per la ricerca educativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il raggiungimento degli obiettivi di una ricerca di standard universitario come auspicato dagli enti nazionali preposti; 2. un'analisi costante ed approfondita che consenta la confrontabilità del sistema educativo ticinese con quello svizzero e internazionale; 3. la sperimentazione di nuove metodologie e la messa a confronto di teorie emergenti con teorie acquisite; 4. la collaborazione con il DECS alla sperimentazione e allo sviluppo di metodi moderni di gestione del sistema scolastico per la gestione della qualità di regola a carattere autovalutativo.
<p>Art. 9 Obiettivi quantitativi particolari</p>	<p>L'entità delle prestazioni che vengono assicurate dal DFA si quantifica nei modi seguenti:</p> <p>a) per quel che riguarda la formazione Bachelor, un numero di studenti tra 160 e 200, definiti quali equivalenti a tempo pieno;</p> <p>b) per quel che riguarda la formazione Master, un numero di studenti tra 120 e 170 definiti quali equivalenti a tempo pieno; nel calcolo vengono considerati come iscritti a curriculum pieno anche gli studenti ai quali viene riconosciuto uno sgravio formativo in seguito alla validazione di esperienze acquisite;</p> <p>c) per quel che riguarda la formazione continua e l'aggiornamento, un volume di ore o crediti formativi proporzionale al finanziamento concesso e prendendo come riferimento il volume erogato nell'anno civile 2008 (ricalcolato in crediti formativi, laddove necessario);</p> <p>d) per quel che riguarda la ricerca educativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. annualmente l'acquisizione di almeno un nuovo progetto di ricerca competitiva; 2. tendere progressivamente al raggiungimento dell'obiettivo di riservare all'attività di ricerca il 20% della massa salariale del corpo accademico.
<p>Art. 10 Tariffe per le prestazioni</p>	<p>Per lo svolgimento delle sue prestazioni il DFA adotta a carico di terzi:</p> <p>a) per quel che riguarda le formazioni Bachelor e Master, una tassa di frequenza decisa dal Consiglio della SUPSI;</p> <p>b) per quel che riguarda la formazione continua e l'aggiornamento - tenendo conto dei contributi secondo il montante forfetario di cui all'articolo 18 del presente Mandato e della Convenzione specifica tra DECS/Divisione della scuola e il DFA - tasse di partecipazione personali o collettive a copertura dei costi per corsi che non cadono nella fattispecie dell'articolo 9 punto c, in particolare se offerte a terzi per propria iniziativa;</p> <p>c) per quel che riguarda la ricerca educativa - tenendo conto dei contributi secondo il montante forfetario di cui all'articolo 18 del presente Mandato e del montante previsto dal Mandato di prestazione nel settore della ricerca educativa fra la Repubblica e Cantone Ticino e la SUPSI del 8 luglio 2009 la fatturazione a copertura dei costi per mandati diretti commissionati separatamente dal DECS o da altri enti pubblici e privati;</p> <p>d) per quel che riguarda corsi di formazione speciali su mandato del DECS/Divisione della scuola o di terzi, la fatturazione a copertura dei costi.</p>

TITOLO TERZO
Le modalità di produzione delle prestazioni

<p>Art. 11 Condizioni di gestione</p>	<p>¹ Il DFA adotta quali strumenti di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il sistema di contabilità finanziaria analitica e per prodotti basato sul modello definito dalla Confederazione e valido per tutte le Scuole Universitarie Professionali svizzere; b) un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre scuole universitarie svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti; c) eventuali altre direttive di gestione dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). <p>² Il prestito del personale del Cantone al DFA viene regolato dalla Convenzione del 16 maggio 2000 e la cifra del costo corrispondente viene dedotta dal montante versato.</p>
<p>Art. 12 Condizioni concernenti investimenti e infrastruttura</p>	<p>¹ I costi dell'infrastruttura del DFA sono coperti dal montante forfetario di cui all'articolo 18 del presente Mandato/Contratto. Eventuali adeguamenti degli affitti calcolatori vanno definiti al momento dell'iscrizione del budget globale a preventivo cantonale.</p> <p>² Per investimenti superiori a 500'000 franchi il DFA chiede al Cantone; il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi di altre fonti pubbliche o private.</p> <p>³ La SUPSI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati dal DFA in modo separato ed assicura una politica d'ammortamento adeguata, in base alle disposizioni federali.</p>
<p>Art. 13 Condizioni concernenti le forniture</p>	<p>¹ È applicabile la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.</p>
<p>Art. 14 Condizioni concernenti il subappalto</p>	<p>¹ Il DFA può subappaltare le sue prestazioni a terzi.</p> <p>² Le condizioni del subappalto sono negoziate dal DFA direttamente con l'ente terzo.</p>
<p>Art. 15 Proprietà dell'infrastruttura</p>	<p>¹ Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà del DFA.</p> <p>² Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione del DFA (diritto di superficie, contratto di locazione).</p> <p>³ Per la messa a disposizione di spazi a terzi (condizioni di noleggio/affitto delle infrastrutture) il DFA adotta le stesse condizioni precedentemente applicate dal Cantone.</p>
<p>Art. 16 Condizioni supplementari</p>	<p>Sono applicabili tutte le norme previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalla Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e dalla Legge cantonale del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali; b) dalle Leggi federali sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale.

TITOLO QUARTO
Il budget e la valutazione

<p>Art. 17 Natura dei costi coperti</p>	<p>¹ Il montante forfetario di cui all'articolo 18 del presente Mandato è destinato per principio a coprire le prestazioni descritte nel presente Mandato. Di conseguenza sono considerati i seguenti tipi di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) amministrativi; b) per l'insegnamento (formazione Bachelor e Master, formazione continua); c) per la ricerca; d) per l'aggiornamento e il perfezionamento; e) per l'infrastruttura (gli affitti calcolatori e la totalità delle spese di gestione degli stabili di proprietà del Cantone); f) per il funzionamento (altre spese in beni e servizi, inclusi i contributi ad enti di rappresentanza intercantionali). <p>² Nel montante forfetario di cui all'articolo 18 del presente Mandato sono inclusi i costi generali amministrativi della SUPSI. La quota parte di questi costi imputabile al DFA deve essere concordata con il DECS.</p>
<p>Art. 18 Montante forfetario</p>	<p>¹ Per la copertura dei costi previsti all'articolo 17 il Cantone decide annualmente il montante forfetario.</p> <p>² Il montante forfetario è discusso di anno in anno in sede di preparazione di preventivo tra la SUPSI e il DECS e sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato.</p> <p>³ Il montante forfetario concesso è iscritto a Preventivo dello Stato.</p> <p>⁴ Il montante forfetario è versato dal Cantone in 12 rate mensili all'inizio di ogni mese.</p>
<p>Art. 19 Finanziamento della ricerca</p>	<p>¹ Il montante forfetario definito all'articolo 18 integra la dotazione di base della ricerca ai sensi dell'articolo 22, cpv. 1 lett. c del Contratto di prestazione fra il Cantone e la SUPSI.</p> <p>² Come incentivo supplementare per la ricerca viene calcolato un montante aggiuntivo corrispondente al 15% dei ricavi da terzi ottenuti per progetti di ricerca. Sono esclusi da tale calcolo i mandati di ricerca emanati da uffici cantonali.</p>
<p>Art. 20 Modalità di compensazione del forfait</p>	<p>¹ Per la formazione Bachelor il finanziamento forfetario è destinato a coprire i costi di un numero di studenti che va da un minimo di 160 ad un limite di 200 studenti (definiti come equivalenti a tempo pieno, vedi articolo 9, lettera a).</p> <p>² Per la formazione di Master il finanziamento forfetario è destinato a coprire i costi di un numero di studenti che va da un minimo di 120 ad un limite di 170 studenti (definiti come equivalenti a tempo pieno, vedi articolo 9, lettera b).</p> <p>³ Eventuali differenze tra il numero a consuntivo degli studenti e i limiti di cui ai cpv. 1 e 2 possono venire compensate mediante un supplemento, allorquando il limite massimo è superato, rispettivamente una deduzione, quando gli studenti scendono sotto il limite minimo.</p> <p>⁴ Le correzioni pro capite vengono calcolate fino ad un massimo corrispondente al forfait previsto dall'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) e vengono riportate sul montante dell'anno successivo.</p> <p>⁵ In caso di introduzione di curricula di Master sostanzialmente modificati nell'onere formativo e concordati fra le parti contraenti, i limiti definiti al capoverso 2 possono venire modificati conseguentemente.</p>

<p>Art. 21 Risultato d'esercizio</p>	<p>¹ Eventuali eccedenze positive d'esercizio, ovvero di differenza tra costi e ricavi totali dell'anno di riferimento, o eccedenze negative nel caso contrario, vanno riportate a bilancio sotto una voce "utili/perdite riportate DFA" e incidono sul capitale proprio della SUPSI.</p> <p>² In caso di utile riportato, l'eventuale scioglimento di questo fondo è vincolato all'utilizzo a beneficio del DFA.</p>
<p>Art. 22 Valutazione dell'adempimento del Mandato</p>	<p>¹ Il DECS, sulla base dei conti approvati dal Consiglio della SUPSI e del rapporto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze, redige entro il 30 giugno un rapporto conclusivo all'attenzione del Consiglio di Stato comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal Mandato agli articoli 8 e 9 includendo anche i seguenti indicatori per l'anno universitario precedente:</p> <p>a) per la formazione Bachelor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero di studenti per anno di formazione e per provenienza; 2. numero di diplomati; 3. tasso di ammissione; 4. tasso di soddisfazione degli studenti; 5. costo medio per studente paragonato alla media svizzera; <p>b) per le formazioni di Master:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero di studenti per anno di formazione, disciplina e tipo di abilitazione e per provenienza; 2. numero di diplomati per disciplina e tipo di abilitazione; 3. tasso di ammissione; 4. tasso di soddisfazione dei diplomati; <p>c) per la formazione continua e aggiornamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero totale dei partecipanti; 2. numero totale di corsi offerti; 3. numero totale delle ore lezione offerte (oppure crediti formativi); 4. tasso di soddisfazione dei partecipanti; <p>d) per la ricerca ed i servizi, distinguendo tra quanto rientra nel Mandato di prestazione nel settore della ricerca educativa fra Divisione della scuola - Divisione della formazione professionale e DFA (riguardante l'ex-USR):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lista dei progetti; 2. ricavi della ricerca e dei servizi per fonte; 3. numero di equivalenti a tempo pieno di personale attivo nella ricerca, rispettivamente nei servizi (con chiara distinzione delle due categorie). <p>² I dati sono presentati nella forma che indica la tendenza rispetto agli anni precedenti.</p>

TITOLO QUINTO
Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore, validità e modifiche	¹ Il presente Mandato di prestazione entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è valido fino al 31 dicembre 2016. ² Modifiche o emendamenti possono venire apportati prima della scadenza ufficiale con il consenso delle Parti e con il dovuto anticipo per permettere l'allestimento di preventivi aggiornati (vedi articolo 18).
--	--

Letto e approvato dalle parti:

Per il Consiglio di Stato



.....
Il Presidente, M. Borradori

.....
Il Cancelliere, G. Gianella

Bellinzona, **12 SET. 2012**

**Per la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana**



.....
Il Presidente, A. Cotti

.....
Il Direttore, F. Gervasoni

Manno, **25.10.2012**

Ratificato con ris. gov. n° 4932 del 12 settembre 2012

- redatto in 3 (tre) copie -